



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 2 del 11/03/2021

Oggetto: Approvazione Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2021.-

L'anno duemilaventuno e questo dì undici del mese di marzo alle ore 16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri del CONSIGLIO COMUNITARIO ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana*

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montagna Alta dal 31/03/2021 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

*Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

*Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE
Facente Funzione Di Consiglio Comunitario

PREMESSO che:

- l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- ai sensi della citata norma:
 - l'inserimento degli immobili nel piano in oggetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale che, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni;
 - la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;
 - l'inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
 - contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

VISTO che l'area tecnica comunitaria ha effettuato la ricognizione degli immobili di proprietà comunale come da allegato A);

RITENUTO di non poter alienare alcun immobile comunale non avente carattere strumentale in quanto i fabbricati sono adibiti ad attività sociali culturali e, comunque, tutti destinati a soddisfare interessi della popolazione; i terreni sono per lo più destinati a giardini, a terreno agricolo, o costituiscono pertinenze di fabbricati;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile dell'area tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Responsabile dell'area Tecnica ha effettuato la ricognizione degli immobili di proprietà comunitaria;
2. Di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale sono riportate gli immobili che questa Comunità Montana intenda alienare in particolare delle aree agricole nel Comune di Latera e l'immobile adibito a Starnaio nel Comune di Onano con i relativi terreni ed il terreno sito sul territorio del Comune di Valentano, nonché il magazzino della frazione di Torre Alfina;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'U.O. Finanziaria affinché la presente delibera venga allegata al bilancio di previsione 2021/2022 in corso di approvazione;
4. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000